

Sintesi: Considerando che la procedura di mediazione obbligatoria, correttamente avviata dagli attori, non ha avuto esito positivo a causa del comportamento della controparte, gli attori possono chiedere, nel successivo procedimento giudiziale, la rifusione delle spese sostenute. Ormai tutti i tribunali sanzionano e rinviano in mediazione chi non si presenta in mediazione, chi non continua e anche per gli avvocati fioccano sanzioni a non finire. **"Ma questa è una sentenza veramente unica e che farà storia"**

Vediamo chi oserà ancora non presentarsi in Mediazione, non continuare e i suggerimenti che daranno gli avvocati da ora in poi.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'impugnativa proposta, dichiara la nullità della delibera impugnata con riferimento all'adottata suddivisione delle spese ivi previste "in base alla metratura delle singole proprietà". Condanna il Condominio convenuto alla rifusione di 4 delle spese di lite degli attori, che liquida per l'intero in 6.600 per compensi ed 759, 00 per esborsi, nonché in 3.021, 32 per la fase di mediazione, di cui 48, 80 e 812, 52 per costi e indennità ed 2.160, 00 per compensi; oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP come per legge; compensata la residua metà.

Così deciso a Trieste, il 11/03/21

Il Giudice dott. ssa Anna Lucia Fanelli